



# Comune di Montescaglioso

Provincia di Matera

Proposta di realizzazione in concessione e gestione di un Tempio Crematorio nel Cimitero di Montescaglioso (MT), mediante la procedura di "finanza di progetto" ai sensi dell'art.183, comma 15, del DLgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.

PROGETTO DI FATTIBILITA'  
PROGETTO PRELIMINARE

OGGETTO:

BOZZA di CONVENZIONE


DATA:

Marzo 2019

ELABORATO:

L\_1

SOCIETA'  
PROPONENTE e di PROGETTAZIONE



**Civil Engineering Services s.r.l.**

sede: Via Ludovisi, 35 - 00187 - ROMA (RM)

sede: Via XX Settembre, 45 - 44021- Codigoro (FE)

sede L. : Via Annunziata, 182 - 76123 Andria (BT)

tel. 06.42003731-0883.563181-fax. 0883.567035

e-mail: cengs.srl@postecert.it; cengs.srl@libero.it;

www.cengs.it

p.iva e c.f. 06265580727

**Amministratore Unico e Direttore Tecnico**

Dott. ing. Gianfranco ZINFOLLINO



**Ditta fornitrice:**




**Ciroidi S.P.A.**

Via Nazionale per Carpi, 1591

41010 Ganaceto (MO) Italy

tel. 0883/563181 - p.iva. 00052150364

e-mail: ciroidi@ciroidi.it - www.ciroidi.it



**COOPERATIVE ENGINEERING & SERVICES - S.c.a.r.l.**

Sede L.: Via Annunziata, 182-76123-Andria-(BT)

P.IVA/C.F. 08053090729

pec: coopcengs@pec.it

Il Presidente

rag. Iolanda A. DAMATO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE, GESTIONE DEL  
 TEMPLIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI  
 MONTESCAGLIOSO MEDIANTE IL RICORSO A FINANZIAMENTI TRAMITE TERZI  
 (ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)**

**SCHEMA CONVENZIONE**

**TRA**

Il Comune di Montescaglioso, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, arch. \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, avente sede in .... alla via ..... (Cod. Fisc...../Part. Iva), denominato di seguito "Concedente"

**E**

il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_ n. , il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_() alla via \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA: \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato "Concessionario"

**PREMESSO CHE:**

- L'ATI "CIVIL ENGINEERING SERVICES" s.r.l. & "COOPERATIVE ENGINEERING SERVICES" S.c.a.r.l., con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha presentato proposta di realizzazione in concessione e gestione del tempio crematorio nel Cimitero di Montescaglioso mediante la procedura di "finanza di progetto" ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- con proprio atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Amministrazione comunale ha valutato la pubblica utilità della proposta, così come modificata, e preso atto della stessa;
- con atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Consiglio Comunale ha aggiornato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e il relativo elenco annuale 2018, inserendo la realizzazione e costruzione del tempio crematorio nel cimitero di Montescaglioso, nonché con atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha aggiornato il programma biennale degli acquisti e dei servizi, inserendo la gestione del tempio stesso;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Concedente ha avviato le procedure per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione del tempio crematorio, ponendo a base di gara il progetto presentato dal Promotore come modificato sulla base delle indicazioni e delle richieste del Concedente stesso, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli esiti di gara, dai quali è risultata aggiudicataria la Ditta \_\_\_\_\_;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 PREMESSE**

La premessa è qui richiamata per far parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Concedente affida in concessione - alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato di Gara, al Bando di gara con relativi allegati, all'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione e costruzione del Tempio crematorio nel cimitero di Montescaglioso, ubicato alla via \_\_\_\_\_, e la relativa gestione del tempio.

L'area individuata per la realizzazione del tempio crematorio è all'interno del cimitero comunale di Montescaglioso e precisamente in corrispondenza dell'area esterna alle attuali mura con destinazione urbanistica ad area cimiteriale, libera posizionata in aderenza all'ultima zona di ampliamento del cimitero, lato Nord-Est, con accesso dalla viabilità presente in corrispondenza del muro di cinta del cimitero, lato Nord-Est.

### **ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà una durata complessiva di anni ..... dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il tempo utile per la progettazione definitiva ed esecutiva, da redigere secondo il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, nonché per la realizzazione del tempio crematorio è fissato in \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi, come anche riportato nel cronoprogramma, richiamato nel bando di gara.

Al termine della realizzazione del tempio crematorio, la gestione del tempio medesimo avrà decorrenza dalla consegna dell'immobile al Concessionario da parte del Concedente.

E' escluso il rinnovo della concessione per la gestione del tempio.

Alla data di scadenza prevista dalla presente convenzione il Concessionario dovrà restituire al Concedente tutti i beni immobili oggetto della Convenzione. Inoltre, per tutta la durata della Concessione, sarà obbligo del Concessionario impedire che sugli immobili ricevuti in consegna per l'esecuzione delle opere e, successivamente, su quelli oggetto della gestione, si costituiscano servitù o situazioni di fatto, comunque, lesive della piena proprietà del Comune. Alla restituzione dei suddetti beni, in deroga alle previsioni di cui all'art. 936 c.c., nessun indennizzo e/o compenso sarà corrisposto al Concessionario a qualunque titolo anche per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione.

### **ARTICOLO 4. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

2. l'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara per l'affidamento in concessione e i relativi allegati all'offerta;
3. il Piano economico-finanziario
4. gli elaborati grafici progettuali;
5. il crono-programma;

Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici contratti ed, altresì, in generale tutte le circostanze principali e accessorie, che possano influire sulla regolarità dei lavori e dei servizi oggetto della convenzione.

#### ART. 5 VALORE DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO

Il valore del presente contratto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_, di cui:  
 lavori \_\_\_\_\_  
 gestione servizi di cremazione \_\_\_\_\_

Il corrispettivo del concessionario per la realizzazione dell'intervento consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere realizzate, mediante la gestione del tempio crematorio.

Il Concessionario, pertanto, assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni amministrative, alla progettazione ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali, specialistiche e diagnostiche necessarie al fine di fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio.

Il Concessionario assicura, altresì, il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari: a) alla realizzazione delle opere; b) alla gestione e manutenzione delle opere per tutta la durata della concessione, secondo quando previsto rispettivamente dal Capitolato e dal disciplinare di gara. Le tariffe relative alla gestione dei servizi, specificate nel Piano economico-finanziario, sono tali da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'intera operazione e sono espressamente accettate dal Concessionario.

Ne consegue che l'opera non prevede alcun contributo finanziario da parte dell'amministrazione concedente.

Il Concessionario si impegna a riconoscere in favore del Concedente un canone di concessione determinato nella misura offerta del .....% sul valore dei ricavi annui derivanti dai servizi di cremazione e una royalty fissa annua.

Il Concedente ha diritto di ricevere una tariffa pari ad € 50,00 per l'ingresso di salme o resti provenienti da soggetti non residenti nel comune di Montescaglioso.

Il Concessionario, a sua volta, si impegna al pagamento del canone di concessione e della tariffa summenzionate entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornendo contestualmente tutta la documentazione contabile probatoria e necessaria per le verifiche contabili.

#### ART. 6 SOCIETA' DI PROGETTO

Il Concessionario ha la facoltà di costituirsi in società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con capitale sociale minimo pari ad € \_\_\_\_\_

La società di progetto subentrerà al Concessionario nella convenzione de qua senza esclusione e/o modifica di alcuna clausola.

Nel caso di costituzione della Società di Progetto, a seguito della stipula della presente

Convenzione, il Concessionario si impegna a comunicarne al Concedente l'avvenuta costituzione a mezzo raccomandata a.r., contenente copia dell'atto costitutivo della società stessa, nel termine di trenta giorni dalla costituzione ridetta. In caso di inadempimento, il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, della somma pari ad € [.....].

Le società raggruppate aggiudicatrici della concessione in oggetto - che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione - sono obbligate a partecipare alla Società di Progetto, mantenendo le stesse quote di partecipazione del raggruppamento originario ed a garantire il buon andamento degli obblighi del Concessionario, fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Successivamente alla data di emissione del certificato di collaudo, la cessione delle quote della Società di Progetto dei soci promotori potrà avvenire esclusivamente in favore di soggetti che non si trovino in condizioni ostative ai sensi delle leggi vigenti ed in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi previsti, per la gestione del bene, dagli atti di gara.

Il socio cedente si obbliga a presentare alla società di progetto e al Concedente la documentazione attestante il possesso dei requisiti predetti entro il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione. In mancanza, egli è tenuto, a titolo di penale, al pagamento della somma di € [-]. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della documentazione, il RUP ha la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti inerenti la dimostrazione di detti requisiti.

I soci della società resteranno solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la Società di Progetto potrà fornire all'Amministrazione Comunale garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci; le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Il Concedente non assume responsabilità di alcun genere in relazione ai rapporti che il Concessionario o la Società di Progetto instaura con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, di servizi e terzi in genere.

## ART. 7 PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Il Concessionario redigerà e consegnerà al Concedente il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera di cui alla presente Convenzione, completi di tutte le elaborazioni e di tutti gli elementi richiesti a norma delle vigenti disposizioni in materia, come appresso specificato.

Il Concessionario si obbliga a presentare, entro 30 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo, l'elaborato progettuale esecutivo.

La progettazione sarà verificata, validata e approvata in conformità della normativa vigente. I relativi oneri sono a carico del Concessionario.

Fino all'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo l'Amministrazione Comunale potrà proporre modifiche tecniche non sostanziali, purché nel pieno rispetto della somma complessiva dei costi prevista nel quadro economico – finanziario in fase di aggiudicazione. In tal caso, la verifica dei costi di tali varianti avverrà in contraddittorio delle parti.

Resta espressamente inteso che eventuali ritardi imputabili al Concedente comporteranno automaticamente ed unicamente una proroga del termine della Concessione per un periodo pari ai tempi di ritardo.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo troveranno applicazione le penali previste nella presente Convenzione.

Il Concessionario dovrà consegnare i lavori oggetto della presente Convenzione in contraddittorio delle parti, mediante redazione di apposito verbale, entro 45 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Non sono ammesse varianti progettuali non espressamente autorizzate dall'A.C. Le varianti autorizzate in aumento non comporteranno revisione della concessione, nel caso in cui il loro importo non superi il 20% del costo di costruzione delle opere. Quanto alle varianti in aumento il cui importo sia superiore al 20% del costo di costruzione preventivato delle opere, esse non potranno dare luogo a revisione della concessione, qualora siano dipese da negligenze e/o errori nella progettazione da parte del Concessionario.

#### ART. 8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi di legge, provvederà ad eseguire i compiti di vigilanza e controllo nella fase della progettazione e nella fase della esecuzione dei progetti approvati dalla stazione appaltante. Il RUP potrà avvalersi di funzionari dell'Amministrazione comunale e di eventuali professionisti esterni, secondo le competenze necessarie.

I progetti definitivi ed esecutivi saranno sottoposti al Responsabile Unico affinché proceda alla validazione degli stessi verificando, in contraddittorio con i progettisti, la conformità del progetto Definitivo e del progetto Esecutivo al Progetto preliminare, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente ed ai documenti contrattuali. La validazione deve essere eseguita entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto. Qualora si renda necessaria l'acquisizione di pareri tecnici, il Responsabile Unico, anche prima della presentazione del progetto definitivo e comunque entro i dieci giorni successivi alla sua presentazione, convocherà apposita conferenza di servizi, ai sensi della vigente normativa; tale onere potrà essere delegato al Concessionario nel rispetto dei parametri economici inseriti nel PEF.

Qualora il RUP, nell'esercizio del proprio potere di verifica, riscontri eventuali difformità, è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori mediante formale richiamo, indicando i provvedimenti necessari ad eliminare le difformità medesime e, pertanto, relativi:

- alla sostituzione di materiali non conformi a quelli indicati nel progetto esecutivo;
- all'adozione delle misure idonee a tutelare la sicurezza del cantiere;
- alla eliminazione di eventuali modifiche apportate al progetto esecutivo se non preventivamente autorizzate.

#### ART. 9 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

La direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione verranno svolte da professionisti abilitati ed iscritti agli albi o collegi di riferimento. I professionisti verranno nominati, d'intesa con il Concedente, a cura e spese del Concessionario e da questo retribuiti secondo gli accordi intercorsi, nel rispetto degli importi previsti sul Quadro Economico e le vigenti norme di tutela delle attività professionali.

Il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, a mezzo di raccomandata A/R, il nominativo del soggetto prescelto, con l'indicazione dei titoli abilitativi posseduti, entro il termine di giorni n. 5 decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto esecutivo.

Il Concedente comunicherà il proprio assenso entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della raccomandata A/R.

Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dal suo regolamento di attuazione.

Il Concedente può richiedere al Concessionario, che deve adempiere, la sostituzione del Direttore Lavori, nel caso di mancata attivazione dello stesso Direttore dei Lavori rispetto ai rilievi formulati dalla Concedente in occasione dei richiami formali e, comunque, nel caso di raggiungimento di n. 3 richiami nel corso della fase di esecuzione dell'opera.

E' facoltà del Concessionario revocare motivatamente il Direttore Lavori, con l'obbligo di dare immediata comunicazione al Concedente e di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione, nel rispetto delle competenze indicate e previo gradimento del Concedente.

## ART. 10 ESECUZIONE DELLE OPERE

L'esecuzione delle opere dovrà svolgersi a partire dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori. Essa dovrà essere ultimata dal Concessionario entro e non oltre il termine perentorio di n. \_\_\_\_ giorni, che decorre dalla stessa data del verbale di consegna dei lavori. Il Concessionario prende atto ed accetta incondizionatamente che la consegna e l'inizio dei lavori non potrà aver luogo senza la previa adozione ed approvazione, da parte delle autorità competenti, della variante urbanistica, laddove necessaria, e del rilascio di nulla-osta, concessioni, autorizzazioni, pareri e permessi necessari comunque denominati. In caso di eventuali ritardi, non dipendenti dai fatti imputabili al Concedente, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa. Prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, il Concessionario dovrà effettuare una verifica dello stato di conservazione degli edifici prospicienti l'area interessata dalle opere oggetto della presente Convenzione. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati, per causa e fatto ad esso imputabile, agli edifici esistenti, ovvero a persone e cose, in conseguenza della realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

Il Concessionario dichiara che nella predisposizione del progetto definitivo e nel Piano Economico Finanziario ha tenuto conto dell'eventualità in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonostante la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, possano venire alla luce reperti e siti archeologici che, nel Comune di Montescaglioso, non possono essere considerati fatti straordinari e non prevedibili (c.d. sorpresa archeologica). In tale eventualità, il Concessionario, qualora il ritrovamento di reperti dipenda da sua responsabilità nell'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, assume il rischio archeologico complessivo, sostenendo tutti gli oneri ad esso conseguenti.

Negli altri casi, il Concessionario assume il rischio archeologico purché gli interventi e le opere necessarie in relazione ai ritrovamenti non superino l'onere complessivo previsto nel PEF per scavi archeologici, sotto la voce di imprevisti. Entro tale limite, tali interventi ed oneri saranno a carico del soggetto Concessionario e non comporteranno revisione della presente Convenzione.

Al momento del ritrovamento, il Concessionario è obbligato a darne immediata comunicazione al Concedente, alla competente Soprintendenza e al Direttore Lavori, i quali faranno conoscere i provvedimenti da assumere. Potranno essere concordati interventi ed opere volte al recupero ed alla valorizzazione dei reperti e dei siti archeologici.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile

l'utilizzazione dell'area o la rendesse inutilizzabile parzialmente, le parti potranno concordemente individuare una diversa soluzione progettuale, fermo restando il diritto di entrambe a richiedere la risoluzione della concessione.

Il Concessionario sarà comunque tenuto al ripristino dello Stato dei luoghi secondo le indicazioni della Sovrintendenza e del Responsabile del Procedimento, con oneri a suo carico.

## ART. 11 GARANZIE

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto il Concessionario ha presentato cauzione definitiva di euro ..... (...../.....), mediante polizza fideiussoria n. .... rilasciata il ..... da ..... - Agenzia di ..... Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga, in conformità alla proposta presentata ed a fronte degli impegni assunti con la presente concessione, a prestare le seguenti garanzie durante la fase di esecuzione dei lavori:

- a. Polizza assicurativa ai sensi dell'art.103, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati, salvo le azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà, altresì, prevedere la copertura per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- b. Polizza indennitaria decennale assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina, totale o parziale, delle opere realizzate, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- c. Assicurazione a copertura dei rischi di danno e incendio per tutte le opere oggetto di gestione, estesa a eventi atmosferici, catastrofici ed agli atti dolosi con vincolo a favore del il Concessionario ed indennizzo a valore di ricostruzione a nuovo;
- d. Assicurazione a copertura dei rischi di danni a terzi per tutte le opere in gestione a copertura dei danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, nonché per il danneggiamento a cose di terzi;
- e. Garanzia fideiussoria n. ...., escutibile a prima richiesta, di importo pari a € ....., emessa da ....., e comunque non inferiore al decimo dei relativi corrispettivi e delle spese di manutenzione, a garanzia dell'adempimento del servizio di gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della presente concessione.
- f. Polizza assicurativa del progettista, che dovrà essere prestata a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, con un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori e per tutta la durata degli stessi sino all'emissione del certificato di collaudo. La polizza dovrà essere consegnata al concedente entro la data di approvazione del progetto esecutivo.

## ART. 12 AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI

Il Concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi. Il Concessionario entro 30 (trenta



giorni) dalla sottoscrizione, è tenuto a trasmettere al Responsabile del Procedimento copia di tutti i documenti contrattuali di appalto stipulati con terzi, nonché copia di tutti i documenti contrattuali stipulati con i soci della Società di Progetto. Decorso tale termine si applicherà l'apposita penale prevista nel seguente punto successivo.

Il Concessionario è obbligato a far osservare tutte le normative vigenti e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla previsione degli infortuni sul lavoro. Il Concedente dovrà essere tenuto estraneo a tutti i rapporti che si determineranno tra il Concessionario e i suoi appaltatori, fornitori, finanziatori e terzi in genere, nei confronti dei quali esso soltanto assume responsabilità dirette e indirette.

Qualora il Concessionario non sia anche realizzatore, è tenuto ad applicare le norme vigenti in materia di affidamento e esecuzione di appalti pubblici.

### ART. 13 COLLAUDO

Le opere realizzate in dipendenza della presente Convenzione, comprese eventualmente quelle affidate a terzi, saranno soggette a collaudo finale ed in corso d'opera da parte di uno o più collaudatori nominati dall'Amministrazione Comunale, con spese a carico del concessionario, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e, comunque, non oltre la data di consegna dei lavori. Il collaudo avverrà in conformità a quanto stabilito dal Codice degli Appalti.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 180 giorni dalla data di fine lavori, comunicata precedentemente al concedente. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere redatto da parte del Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data di fine lavori. Tutte le spese di collaudo sono a carico del Concessionario. In particolare sono a carico del Concessionario le spese per i collaudatori, per il personale e per le attrezzature occorrenti per eseguire operazioni di riscontro, esplorazioni, scandagli, esperimenti ed accertamenti di laboratorio, necessari per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. In particolare, in presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010; copia autentica del certificato o dei certificati di collaudo sono trasmessi per l'accettazione al Concessionario il quale deve firmarlo e restituirlo nel termine di 15 giorni. In caso di contestazioni il Concessionario può avviare la procedura di cui alla lett. c), della Parte Sesta della presente Convenzione.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo il Concessionario, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, risponde per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta approvazione del certificato di collaudo a carattere provvisorio. Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario per quanto di propria competenza, al fine di ottenere tutti i nulla-osta necessari per l'avvio delle attività di gestione. Qualora entro 60 giorni dalla data di accettazione del collaudo a carattere provvisorio da parte del Concessionario, non sia stata ottenuta l'agibilità dell'opera per cause allo stesso non imputabili, si procederà alla ridefinizione delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione. L'approvazione del collaudo a carattere provvisorio da parte del Concedente avverrà entro n. 45 giorni dalla data in cui il Concessionario avrà restituito l'atto debitamente sottoscritto per accettazione.

Entro i successivi n. 30 giorni, si procederà alla presa in consegna delle opere. All'uopo, previa convocazione dei rappresentanti del Concessionario e del Concedente, il Direttore dei lavori, in contraddittorio delle parti, dovrà redigere apposito verbale dove si accerterà, dandone atto nel verbale stesso, la sussistenza della seguenti circostanze:

- l'acquisizione a cura del Concessionario del certificato di agibilità completo di tutta la documentazione richiesta dal competente dipartimento dell'amministrazione comunale;
- la predisposizione e presentazione da parte del Concessionario di tutta la documentazione richiesta dal competente Dipartimento dell'Amministrazione comunale per la presa in consegna dell'opera;
- la redazione e presentazione da parte del Concessionario di tutti gli elaborati di progetto aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in corso d'opera (art. 15, co. 4, D.P.R. n. 207/2010), nel numero di copie che sarà stabilito dal RUP;
- la costituzione delle polizze fidejussorie ed assicurative previste in Convenzione.

All'esito positivo del predetto accertamento, il Concedente prenderà in consegna le opere realizzate. Senza soluzione di continuità rispetto alla precedente operazione, il Concedente consegnerà al Concessionario le opere destinate alla gestione economica e funzionale.

Prima che intervenga il collaudo provvisorio, l'opera o parte di essa, a richiesta del Concedente, può essere utilizzata mediante presa in consegna anticipata qualora:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- sia stato richiesto ed ottenuto il certificato di agibilità;
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari e comunque i collegamenti a tutti le reti dei pubblici servizi;
- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell'opera. In tale caso il Concessionario, entro n. 15 giorni dalla richiesta del Concedente, dovrà predisporre e presentare al competente dipartimento dell'amministrazione comunale tutta la documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità. Per l'utilizzo e la consegna anticipata dell'opera si applicano le norme di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

#### ART. 14 PENALI PER IL RITARDO NELLA PROGETTAZIONE E ULTIMAZIONE DI LAVORI

Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile l'andamento delle attività oggetto della presente Convenzione relative alla realizzazione delle opere, rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nel programma dei lavori sarà tenuto al pagamento - previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a n. 30 giorni indicato nella costituzione in mora - una penale nella misura dello 0,5 per mille dell'importo dei lavori per ciascun giorno di ritardo, e comunque nella misura complessiva non superiore al 10% dell'importo stesso. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto polizza che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la consegna al Concedente del progetto definitivo rispetto al termine stabilito, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e

con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a n. 30 giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 300,00 per ciascun giorno di ritardo e, comunque nella misura complessiva non superiore allo 0,1 per cento dell'importo complessivo dei lavori. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto della presente Convenzione, polizza che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni. La stessa penale, con le medesima modalità di riscossione, è dovuta nel caso di mancato adeguamento – entro il termine indicato - del progetto definitivo alle prescrizioni dell'A.C.

Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la consegna al Concedente del progetto esecutivo rispetto al termine stabilito, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a n.30 giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 300,00 per ciascun giorno di ritardo per ciascun giorno di ritardo e comunque nella misura complessiva non superiore allo 0,1 per cento dell'importo complessivo dei lavori. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto della presente Convenzione, polizza che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni. La stessa penale, con le medesima modalità di riscossione, è dovuta nel caso di mancato adeguamento – entro il termine indicato - del progetto definitivo alle prescrizioni dell'A.C. Nel caso di affidamento a terzi di lavori, qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la consegna al Responsabile del Procedimento della copia dei documenti contrattuali di cui in precedenza, rispetto al termine indicato, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a n. 20 giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 200,00 per ciascun giorno di ritardo e, comunque, nella misura complessiva non superiore allo 0,05 per cento dell'importo complessivo dei lavori.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione definitiva che precede, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

#### ART. 15 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume tutti gli obblighi e gli oneri che derivano dalla presente Convenzione. Lo stesso Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, fermo restando che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da lui esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. Il Concessionario s'impegna a eseguire a sue cura e spese (i) tutti gli adempimenti relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi agli studi e alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire i progetti definitivo e esecutivo completi in ogni dettaglio; (ii) tutti gli adempimenti attinenti ai servizi, alle opere, agli interventi, agli equipaggiamenti e agli impianti necessari alla realizzazione delle opere; (iii) tutti gli adempimenti attinenti ai servizi, alle opere, agli interventi necessari per la gestione delle attività economiche di cui alla presente Convenzione. Si obbliga altresì ad assicurare, con oneri e spese a suo esclusivo carico, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere gestite per il periodo per il quale ne è assegnata la gestione dalla presente Convenzione.

Il Concessionario assume gli obblighi espressamente previsti dalle norme vigenti compresi, a titolo

indicativo ma non esaustivo, i seguenti obblighi:

- eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione nel rispetto della normativa vigente e in conformità: (i) del progetto definitivo approvato in gara e del progetto esecutivo, che saranno predisposti dal Concessionario – sulla base dei pareri e delle prescrizioni rilasciate dall’A.C. in sede di Conferenze di Servizi sul predetto progetto definitivo - e che saranno approvati dal Concedente; (iii) del programma di realizzazione/esecuzione delle lavorazioni, che sarà predisposto dal Concessionario, approvato dal Concedente ed allegato al progetto definitivo; (iv) del capitolato speciale di appalto, che sarà predisposto dal Concessionario ed allegato al progetto esecutivo e che sarà approvato dal Concedente; (v) di tutte le prescrizioni dettate dalla vigenti leggi urbanistiche ed edilizie e dai regolamenti comunali; (vi) di tutte le prescrizioni e le direttive scaturite sia dalle Conferenze di Servizi svoltesi e/o da svolgersi tra l’A.C. e gli altri Enti interessati, sia dai pareri richiesti dall’A.C. agli Uffici ed agli Organi competenti per materia, giusto l’atto d’obbligo di cui al numero 6 delle premesse; (vii) di ogni altra prescrizione applicabile, così di ordine normativo come di ordine regolamentare;

Il Concessionario assume l’obbligo di eseguire tutti gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera, nonché quello di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori previsti nel programma di esecuzioni delle lavorazioni. A titolo indicativo, ma non esaustivo, assume inoltre i seguenti ulteriori obblighi:

- eseguire rilievi dell’area oggetto dell’intervento, sondaggi geognostici ed archeologici, se ed ove richiesti dalle competenti Sovrintendenze, nonché rilievi cautelativi sull’edificato, monitorandolo nel corso dei lavori;
- eseguire la segnaletica stradale provvisoria e le segnalazioni necessarie, diurne e notturne come prescritto dal vigente Codice della Strada;
- segnalare le opere realizzante, mediante appositi cartelli;
- mantenere accessi, passi e quant’altro necessario, anche attraverso soluzioni di provvisorietà, secondo la normativa vigente in materia;
- consegnare al Concedente, alle scadenze pattuite le opere e gli impianti realizzati e gestiti, secondo i titoli previsti dal contratto di Concessione in buono stato manutentivo;
- provvedere, a propria cura e spese, allo spostamento in altra sede dei pubblici servizi (condutture elettriche o telefoniche, tubazioni di acqua o di gas, reti fognarie, ecc.) eventualmente esistenti nel sottosuolo o nel soprasuolo dell’area di intervento;
- presentare al Concedente, contestualmente al progetto definitivo, un’ipotesi di piano di riorganizzazione della viabilità e della sosta delle zone circostanti l’area, ove necessario;
- trasmettere al Concedente, il documento di sintesi delle condizioni, delle modalità e dei termini dei finanziamenti eventualmente ottenuti da banche o istituti di credito per l’esecuzione delle opere oggetto della presente Convenzione, con l’indicazione di tutti gli elementi essenziali dei contratti di mutuo, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- versare al Concedente, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, gli oneri pari a Euro [·] relativi all’incentivo previsto da quadro economico da riconoscere;
- attivarsi per richiedere alle Amministrazioni, alle Autorità ed agli Enti competenti tutte le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, le dispense, i nulla osta e

quant'altro necessario ai fini della corretta e tempestiva esecuzione delle opere di cui alla presente Convenzione. Resta espressamente inteso che, qualora – per cause non imputabili al Concessionario – si verifichino ritardi nel rilascio delle predette autorizzazioni, concessioni, licenze, dispense e nulla-osta da parte delle Amministrazioni, delle Autorità e degli Enti competenti, le parti dovranno rideterminare i tempi di esecuzione dei lavori previsti dal programma dei lavori;

- provvedere a sue spese allo sgombero dell'area interessata dai lavori, traslocando il materiale in un'area che, di comune accordo tra le parti della presente Convenzione, sarà messa a disposizione degli stessi operatori per il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento. Dovrà, altresì, provvedere all'allestimento della stessa. Sarà, inoltre, cura del Concessionario medesimo, d'intesa con i sopra individuati operatori, liberare e ripristinare all'uso primitivo l'area temporaneamente occupata dagli stessi.

presentare, a proprie cure e spese, (i) denuncia di rettifica catastale preliminare dell'area, entro n. 30 giorni dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente Convenzione, nonché (ii) domanda di frazionamento catastale della predetta area, entro n. 30 giorni all'approvazione del collaudo.

- rimborso degli eventuali oneri sostenuti dalla A.C. nella prima fase della procedura di verifica dell'interesse archeologico.

Il Concessionario è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ed assume l'obbligo di applicare tutte le norme vigenti e di adottare tutti i comportamenti, le misure e le cautele necessarie ai fini di un'efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e di incidenti al proprio personale e a terzi in genere.

Sono ad esclusivo carico del Concessionario (i) tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi e quant'altro necessario ed occorrente per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere oggetto della presente Convenzione, (ii) gli eventuali lavori che, nel corso della durata della concessione, dovessero rendersi necessari a seguito di normative o disposizioni sopravvenute, nonché (iii) l'assicurazione per eventuali danni alle opere realizzate e per responsabilità civile nei confronti di terzi, per tutta la durata della concessione.

Sono a carico del Concessionario i diritti, i compensi, e quant'altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli eventuali costi ed oneri per la eventuale regolarizzazione della proprietà dei lotti necessari per la realizzazione delle opere, nonché gli eventuali oneri dall'esproprio. Tali somme, qualora fossero state anticipate dal Concedente, dovranno essere corrisposte allo stesso Concedente entro n. 60 giorni dalla sua richiesta scritta. A tal fine il Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, consegna al Concedente apposita fideiussione.

Il Concessionario entro n. 20 giorni dalla sottoscrizione, è tenuto a trasmettere al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente copia di tutti i documenti contrattuali di stipulati con i terzi. La consegna dei contratti con i terzi nei termini convenuti è considerata obbligazione contrattuale il cui adempimento è garantito come precisato nella parte terza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il CONCESSIONARIO assume a proprio carico i seguenti rischi:

- COSTRUZIONE: Rischio che la realizzazione delle opere non avvenga nei tempi, nei costi

e con le specifiche concordate;

- **MANUTENZIONE:** Rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto stato di funzionamento varino rispetto a quelli previsti da budget del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione;
- **DISPONIBILITA':** Rischio che la quantità del servizio fornito dal progetto sia inferiore alla quantità prevista nel contratto;
- **FINANZIAMENTO:** Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei termini e nelle condizioni necessarie alla realizzazione e gestione dell'iniziativa in linea con le previsioni economiche finanziarie iniziali;
- **DOMANDA:** Rischio che la domanda relativa al progetto sia inferiore al livello previsto;
- **ARCHEOLOGICO:** Rischio prevede le misure atte ad evitare effetti negativi sull'eventuale presenza del patrimonio archeologico mediante l'attivazione di procedura sull'archeologia preventiva; in caso in aggiudicazione della gara da parte della società concessionaria; inoltre la società prevede la disponibilità delle somme preventivate e indicate nel quadro economico-finanziario per il rischio archeologico, sotto la voce imprevisti.

E' fatta salva la facoltà per il Concessionario di introdurre nell'arco temporale di durata della concessione eventuali migliorie ai servizi in essere in piena autonomia, previa autorizzazione specifica del Comune di . Il Concessionario si impegna a trasmettere relazione annuale al Comune di per consentire la verifica dei servizi prestati. Tutti gli oneri e le intestazioni relativi connesse alla gestione della struttura sono a carico del Concessionario. Le parti si danno reciprocamente atto che le tariffe relative alla gestione dei servizi oggetto della concessione, così come indicate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, sono state determinate tenendo conto della qualità delle opere e dei servizi forniti, dell'entità dei costi di costruzione, gestione e manutenzione delle opere secondo le indicazioni risultanti dal medesimo documento di gestione, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Le tariffe sono state fissate dal Concessionario, nel rispetto del Piano economico finanziario e delle normative di riferimento in vigore, in fase di presentazione dell'offerta. Le tariffe saranno adeguate all'incremento tariffario nazionale e alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il Concessionario provvede alla pubblicazione del tariffario su stampa periodica e informativa, nonché in via telematica. Il tariffario dei servizi è comunicato dal Concessionario al Responsabile del servizio entro il 31 dicembre di ogni anno e avrà effetto dal 31 gennaio successivo.

## ART. 16 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente assume l'obbligo di compiere, nel rispetto del programma dei lavori, tutte le attività amministrative di propria competenza, che non rientrano nelle competenze e nei compiti del Concessionario, necessarie per l'esecuzione della presente convenzione ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, ivi compreso – a titolo esemplificativo e, comunque, non limitativo – il rilascio delle autorizzazioni comunali all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di Conferenze di Servizi per l'acquisizione di intese, nulla osta, pareri ed assensi di Amministrazioni o Enti diverse, ovvero per l'esame contestuale di vari interessi pubblici, nonché il rilascio delle autorizzazioni amministrative,

concessioni e permessi necessari per l'esercizio delle attività previste all'interno delle opere oggetto della presente convenzione.

Il Concedente assume l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per regolamentare, nelle aree limitrofe a quelle oggetto di concessione, la sosta dei veicoli su strada e l'occupazione temporanea delle stesse per l'esecuzione dei lavori. Il Concedente si impegna se necessario (i) a predisporre un piano di riorganizzazione della viabilità e della sosta delle zone circostanti l'area, finalizzato all'attuazione di un piano provvisorio di traffico, (ii) a redigere un più ampio piano per la viabilità dell'ambito, per favorire una migliore futura accessibilità e visibilità dell'opera realizzata, nonché (iii) a garantire il rispetto delle zone di divieto di sosta a favore del godimento e dell'uso della predetta opera.

Il Cessionario si impegna a non attivare in proprio servizi concorrenti con quelli offerti dalla Concessionaria e a non attivare convenzioni, anche tramite la concessione di aree, con altre concorrenti strutture per servizi analoghi a quelli previsti nel nuovo impianto. Tali tariffe sono sempre soggette ad IVA di legge.

## **ART. 17 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE**

La controprestazione per il Concessionario, a fronte della realizzazione delle opere da realizzare consiste nel diritto di gestire le seguenti attività economiche:

### **1. Elenco dei servizi da offrire**

#### **1.1. Servizi Amministrativi**

- a) anagrafe;
- b) archiviazione;
- c) gestione amministrativa dei servizi cimiteriali di cremazione;
- d) Software.

#### **1.2. Servizi manutentivi**

- e) Giardinaggio;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dell'impianto crematorio e degli impianti preventiva e predittiva dell'impianto crematorio;

#### **1.3. Servizi cimiteriali**

- g) cremazioni.

#### **1.4. Custodia**

- h) Custodia e guardiania h24 del Tempio Crematorio a realizzarsi;

#### **1.5 Utenze**

- i) Intestazione di tutte le utenze e relativi pagamenti del solo impianto crematorio (acqua, luce, telefono, fogna).

Le modalità di espletamento dei servizi, gli standard qualitativi, i servizi minimi garantiti, le fasce orarie di erogazione dei servizi, i diritti degli utenti, la descrizione dettagliata della manutenzione ordinaria e straordinaria e le funzioni di controllo e verifica del Concedente sono regolate dalla Convenzione e dal disciplinare di gestione. I beni dati in gestione dovranno essere utilizzati nel rispetto integrale delle destinazioni d'uso previste dalla legge, dal capitolato speciale e dalla progettazione predisposta dal Concessionario e approvata dalla Concedente.

Nella gestione delle attività economiche oggetto della presente Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare le tariffe di cui convenute fra le parti. La mancata applicazione di tali tariffe sarà causa di risoluzione del contratto.

Il Concessionario si impegna a trasmettere relazione annuale al Concedente per consentire la verifica dei servizi prestati.

Il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento e la migliore fruibilità dell'impianto di cremazione, provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti, o di parte di essi. Sarà a carico degli uffici preposti dell'amministrazione il controllo e la vigilanza sul corretto adempimento dei suddetti obblighi. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie verranno concordate annualmente tra il Concedente e il Concessionario in funzione delle esigenze; il Concessionario dovrà redigere un progetto delle manutenzioni e un Computo Metrico Estimativo secondo l'importo stabilito annualmente come costo di esercizio delle manutenzioni e verificabile dal Piano Economico Finanziario asseverato e presentato dal Concessionario in fase di gara e allegato alla presente Convenzione; il progetto delle manutenzioni dovrà essere approvato dalla Pubblica Amministrazione e solo dopo il Concessionario potrà avviare le opere.

All'inizio dell'ultimo anno di durata della gestione, il Comune provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti, necessari ai fini di cui sopra, per riportare i beni alle condizioni ottimali di esercizio fruibilità; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Il mancato rispetto delle prescrizioni che precedono causerà l'applicazione dell'apposita penale di cui ai punti precedenti.

#### **ART. 18 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO.**

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il Concessionario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Il personale della società di gestione dovrà tenere un comportamento consono all'ambiente nel quale espletterà i propri compiti. E' fatta salva la possibilità del Concedente di richiedere, dandone adeguata motivazione, la sostituzione, da parte della società del personale che non dovesse rispettare tale disposizione. Nel caso di esercizio di tale facoltà, il Concessionario dovrà provvedere entro giorni cinque da ricevimento della relativa comunicazione, che dovrà pervenire a mezzo di raccomandata a.r. Il mancato rispetto delle prescrizioni che precedono, che dovranno essere adattate



alla tipologia dell'intervento, causerà l'applicazione dell'apposita penale di cui ai punti precedenti.

#### ART. 19 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la vigente normativa. Il Concessionario dovrà prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la propria attività mandando indenne sin da ora il Concedente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse e così per danni che potessero derivare a cose e a terzi. Il Concessionario si impegna a redigere un piano di sicurezza per i servizi attivati, da far prontamente pervenire al Concedente. Il mancato rispetto delle prescrizioni che precedono, e più in generale agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro, determinerà l'applicazione della penale di cui al seguente punto.

Il concessionario assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per tutti gli adempimenti previsti.

Qualora il Concessionario nell'espletamento delle attività di gestione si avvallesse di soggetti terzi, dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro n. 20 giorni dalla stipula, i contratti di assegnazione/affidamento/cessione a tali soggetti. In tali atti, inoltre, dovrà richiamarsi espressamente la presente Convenzione e farsi espressamente salvo l'impegno alla restituzione del bene al Comune - una volta trascorso il termine di durata della Concessione - libero da persone, vuoto di cose e senza vincoli contrattuali di qualunque genere a carico del Concedente, oltretutto in idoneo stato di conservazione. Inoltre, dovrà essere richiesta a tali soggetti la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti morali in capo ai terzi assegnatari/affidatari/cessionari, secondo le leggi vigenti (certificato della CCIAA con dicitura antimafia, certificato del casellario penale, ecc.). La violazione degli obblighi di comunicazione che precedono sarà causa di applicazione della penale di cui al successivo punto.

#### ART. 20 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto.

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Concessionario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### ART. 21 RISOLUZIONE – RECESSO – PENALI

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di \_\_\_\_ **giorni, naturali e consecutivi**, a decorrere dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo.

I presupposti in presenza dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe sono disciplinati dal Capitolato Generale e Speciale d'appalto.

Qualora il Concessionario effettui modificazioni delle condizioni di gestione e/o di cessione stabilite con la Convenzione - ovvero nel Disciplinare di Gestione – incidenti sul piano economico – finanziario e che (i) non siano state preventivamente concordate con il Concedente e/o (ii) che non siano state oggetto di atto integrativo alla Convenzione, oltre alla risoluzione del contratto per inadempimento, sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera di Euro 150,00 nella misura complessiva non superiore al limite massimo dell' 1 % dei ricavi di gestione come indicativamente stimati nel piano economico-finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della Convenzione e degli altri documenti allegati in tema di manutenzione ordinaria delle opere sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera pari ad €. 200,00 e nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 10% del valore annuo delle quota di ammortamento dell'opera come riportato nel piano economico – finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della Convenzione e degli altri documenti allegati in tema di manutenzione straordinaria delle opere sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera dello 0,5%, e nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 10% (dieci per cento), del valore delle opere costruite così come stimate nel piano economico-finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Apposite penali dovranno essere previste in relazione alla violazione da parte del Concessionario delle prescrizioni inerenti i comportamenti dei propri dipendenti. Anche in questo caso, l'applicazione della penale sarà subordinata alla previa diffida ad adempiere e, decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto i) da reintegrarsi nei successivi 30 giorni.

Nel caso di affidamento a terzi di attività gestionali, qualora il Concessionario ritardi per causa a lui

imputabile, la comunicazione al Concedente dei contratti locazione e/o di affitto e/o di gestione e/o di uso, a qualsiasi titolo, stipulati con terzi conduttori e/o affittuari e/o gestori e/o utilizzatori rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla loro sottoscrizione, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale (i) di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo e, comunque, (ii) nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 5% dei ricavi di gestione annui come indicativamente stimato nel piano economico-finanziario.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione costituita per la gestione di cui al successivo punto, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'Amministrazione procede con la risoluzione contrattuale con le modalità di cui al Capitolato tecnico.

2. Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto qualora si verifichi alcuna delle fattispecie previste dallo stesso capitolato

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e al Codice comunale di comportamento dei dipendenti. Quest'ultimo è reperibile al seguente link:

<http://www.halleyweb.com/c072039/zf/index.php/attigenerali/index/download-file/voce/21>.

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

## ART. 22 CLAUSOLA DIVIETO PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il Concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

## ART. 23 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione Comunale ha provveduto tramite il portale BDNA a richiedere alla Ufficio della Prefettura di Lecce la attestazione antimafia, nei modi prescritti dalla legge vigente, riguardo alla ditta affidataria.

Considerato che non è attualmente pervenuta l'attestazione ridetta, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della ditta affidataria, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta il

Comune di Montescaglioso recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 citato.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al competente Foro di Lecce.

#### ART. 24 RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare tutte le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, il Concedente potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsare maggiorate del 10% dell'importo stesso.

#### ART. 25 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), sono a totale carico del concessionario.

#### ART. 26 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, i dati raccolti vengono trattati in relazione ad adempimenti connessi all'appalto. I medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei che informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato. I dati personali possono essere oggetto di comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, ad altre articolazioni organizzative del Comune di Montescaglioso, nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall'Ente per scopi amministrativi e fiscali.

#### ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Codice civile;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
- il D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254;
- il D.M. 16/05/2006;
- la Legge Regionale Puglia n. 34 del 15/12/2008 così come modificata dalla Legge Regionale Puglia nr. 4 del 25/02/2010;

- il Regolamento Regione Puglia dello 11/3/2015.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO